



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 9 dello Statuto di Ateneo pubblicato in G.U. del 7 luglio 2018)

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Giunta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 Composizione

La Giunta del Consiglio di Amministrazione è composta:

- a) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che la presiede;
- b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Morale Istituto Suor Orsola Benincasa, o da un suo delegato individuato tra i rappresentanti designati dall'Ente in seno al Consiglio di Amministrazione;
- c) dal Rettore dell'Università, o da altro membro da lui designato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- d) da un membro designato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti;
- e) dal Direttore Amministrativo.

I membri designati dal Consiglio di Amministrazione, dal Rettore e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Morale, sono rieleggibili per una sola volta.

Art. 3 Competenze

La Giunta svolge attività di istruttoria per le pratiche di particolare complessità di competenza del Consiglio. Pertanto, spettano alla Giunta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, poteri istruttori e di proposta in materia di:

- a) adozione dei piani strategici ed in generale degli atti di indirizzo strategico dell'Università e delle sue attività didattiche e di ricerca;
- b) regolamenti di Ateneo;
- c) piante organiche del personale docente e non docente;
- d) piani di sviluppo edilizio dell'Ateneo e gestione delle strutture e delle sedi decentrate.

Il Consiglio può delegare alla Giunta ulteriori funzioni, oltre a quelle suindicate.

La Giunta, altresì, segue e monitora costantemente l'andamento delle attività dell'Amministrazione, riferendone, se del caso, al Consiglio. Pertanto la stessa delibera in via definitiva nelle materie di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) integrazioni e modifiche alla programmazione didattica purché le stesse non alterino i budget di spesa assegnati dal CdA;
- b) gestione del dopo laurea;
- c) approvazione dei DR d'urgenza di spese su budget già assegnati dal CdA;
- d) provvedimenti riguardanti l'assegnazione del personale tecnico/amministrativo e la gestione del relativo rapporto di lavoro, ivi compresi i provvedimenti disciplinari;
- e) lavori e forniture.

Rimane ferma la possibilità che, su taluni provvedimenti ricadenti nelle materie sopra elencate, nelle lettere da a) ad e), la Giunta riferisca al CdA, espletando così sugli stessi soltanto attività istruttoria.

Art. 4 Convocazione e funzionamento

La Giunta è convocata dal Presidente, che la presiede, mediante comunicazione scritta, via posta elettronica o altro mezzo che provi l'avvenuta ricezione tre giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno. La convocazione può essere effettuata anche su richiesta della metà più uno dei componenti della Giunta, in via straordinaria e secondo l'ordine del giorno presentato dai proponenti.

Le sedute della Giunta sono valide se è presente la metà arrotondata all'unità superiore dei suoi componenti, detratti gli assenti giustificati.

Le riunioni della Giunta si svolgono di norma presso la sede dell'Università.

Le delibere vengono adottate a maggioranza dei votanti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni della Giunta viene redatto apposito verbale a cura del segretario verbalizzante e sottoscritto dal Presidente.

Le funzioni di Segretario della Giunta sono svolte dal Direttore Amministrativo, coadiuvato dal Responsabile dell'Area Affari Generali.

Art. 5 Durata

La Giunta dura in carica tre anni, seguendo la scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 Riservatezza

Ogni componente della Giunta è tenuto, a pena di decadenza, agli obblighi di riservatezza in relazione ai documenti ed alle informazioni acquisite nello svolgimento della propria funzione.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.

Emanato con D.R. n. 172 dell'11.03.2019